



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei Vigili del
Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

Loro Sedi

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n.97.
Modifiche al Decreto Legislativo 18 marzo 2006, n.139, inerenti la Prevenzione
Incendi.

Con il d.lgs. n. 97/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23/06/2017, sono state apportate modifiche al previgente d.lgs. n. 139/2006, concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entrate in vigore lo scorso 8 luglio.

Tali modifiche hanno interessato anche la prevenzione incendi (capo III del decreto) e, pertanto, si ritiene utile di seguito porne in evidenza gli aspetti maggiormente significativi o innovativi.

Si rileva, innanzitutto, che il decreto, superando alcuni dubbi interpretativi del passato, fa proprie le indicazioni contenute nella Lettera Circolare prot. n. 14005 del 26/10/2011 *Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro*, stabilendo l'ambito di applicazione della prevenzione incendi, non più limitato al solo rischio incendio ma esteso anche a quello dell'*esplosione* (artt. 13 e15).

Il decreto, all'art. 14, in linea con le innovazioni introdotte dalle norme di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, estende l'attività di prevenzione incendi includendo non solo i *certificati di prevenzione incendi* ma anche tutti i *pareri e i verbali* emessi dalle strutture centrali e territoriali del C.N.VV.F., relativamente alle attività o opere da costruzione, agli impianti, prodotti, *materiali* ed attrezzature rilevanti ai fini antincendio.

Al riguardo, poi, è stato esplicitato il ruolo ispettivo del C.N.VV.F. nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi (art. 14, co. 2, lett. 1).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Di particolare rilievo appare, inoltre, l'introduzione dell'espressa previsione dell'attività relativa allo studio, alla ricerca e all'analisi per la valutazione delle cause di incendio (art. 14, co. 2, lett. d bis).

Relativamente all' art. 16 – *Procedure di prevenzione incendi* - si può osservare che lo stesso articolo è stato oggetto di un adeguato aggiornamento per poterlo rendere coerente con il mutato quadro normativo.

Inoltre, sono enucleati i procedimenti e le dichiarazioni di prevenzione incendi promossi dai titolari delle attività presso i Comandi provinciali: valutazione del progetto, deroga, segnalazione certificata di inizio attività, attestazione di rinnovo periodico, verifica in corso d'opera e nulla osta di fattibilità, già introdotti dal D.P.R. n. 151/2011.

Con riferimento ai controlli (art. 16, comma, 5), rilevata la mancanza dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalle pertinenti norme di prevenzione incendi, il Comando provvederà ad impartire le necessarie prescrizioni tecnico-organizzative urgenti per conformare l'attività (*vedasi anche nota D.C. PREV. prot. n. 5555 del 12/04/2012 al paragrafo "Controlli di prevenzione incendi con esito negativo"*); tali provvedimenti devono essere comunicati, come già d'uso, a tutti i soggetti ed Enti competenti e interessati al fine dell'adozione delle rispettive determinazioni di competenza.

In relazione alla vigilanza antincendio (art. 18), preliminarmente giova rammentare i contenuti della nota D.C. PREV. prot. n. 10759 del 16 settembre 2015 ove si è avuto modo di precisare, in particolare, come *il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili citati nella norma. Pertanto, tale servizio non può ritenersi sostitutivo di misure di prevenzione incendi omesse o di atti abilitativi mancanti.*

Nel merito, il decreto ha ribadito gli ambiti in cui tale servizio deve essere richiesto obbligatoriamente da parte dei responsabili delle attività.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Sulla base delle esperienze maturate nel tempo, è stato, invece, esteso l'ambito di attività per le quali la vigilanza antincendio di tipo facoltativo può essere resa da parte del C.N.VV.F. compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi; si osserva, infatti, l'introduzione di *stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosive, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi.*

Come già in precedenza accennato in merito all'art. 14, il decreto precisa la natura ispettiva dell'attività di vigilanza prevista dall'art. 19 ai fini del controllo dell'applicazione della normativa di prevenzione incendi, sia per le attività ed opere da costruzione sia per i prodotti e le apparecchiature rilevanti ai fini antincendio, *nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*; è, infine, confermata (art. 19, comma 3) la potestà per le strutture del Corpo nazionale di impartire le prescrizioni necessarie, *qualora siano rilevate condizioni di rischio ovvero di inosservanza della normativa di prevenzione incendi o ancora di inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.*

Relativamente all'art. 20, si può osservare come lo stesso abbia chiarito che la sanzione penale sia applicabile nei casi di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, per tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, oggi individuate in allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Analoga modifica è stata apportata al comma 2 relativo ai reati di falso nelle certificazioni e nelle dichiarazioni previste a corredo degli atti di abilitazione antincendio.

Infine, è stato aggiornato in tal senso anche l'art. 20, comma 3, del decreto che, infatti, prevede che il Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività nel caso in cui i responsabili omettano di presentare la S.C.I.A. o la richiesta di rinnovo periodico, *nonché di richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.*

Al riguardo si segnala la disposizione prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 97/2017, secondo la quale *i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo. Pertanto, continua a trovare applicazione il D.P.R. n. 151/2011 sia in relazione alle procedure di prevenzione incendi e all'elenco delle attività soggette ai controlli e sia in relazione alla sopravvivenza delle sanzioni penali previste dall'art. 20.

In conclusione, si segnala che, con l'art. 24 co. 14 - *Interventi di soccorso pubblico* - del decreto, è stato ripristinato l'obbligo in capo alle Amministrazioni Comunali relativo *alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.*

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)